

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 07/04/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 18/09/2019, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato due contratti di prestito, di cui uno contro cessione del quinto dello stipendio e l'altro con delegazione di pagamento e più precisamente: a) il contratto n. xxx4477, di delegazione di pagamento, sottoscritto in data 24/11/2006 e anticipatamente estinto in data 07/01/2011, dopo il pagamento di 36 rate sulle 120 complessive; b) il contratto n. xxx2731, di cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto in data 16/12/2010 e anticipatamente estinto in data 02/03/2015, dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 complessive.

Ha dato atto che in data 16/10/2019, in sede di riscontro al reclamo, l'intermediario resistente avanzava una proposta transattiva, che non veniva accettata in quanto ritenuta non interamente soddisfacente.

Il ricorrente ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata dei finanziamenti per complessivi € 6.241,85, somma così determinata: complessivi € 3.829,48 in relazione al contratto n. xxx4477, di cui: € 3.248,29 a titolo di "commissioni finanziarie"; € 581,19 a titolo di "costi assicurativi". Inoltre, complessivi € 2.412,37 in relazione al contratto n. xxx4477, somma al netto di quanto già rimborsato, di cui: € 905,50 a titolo di "commissioni finanziarie"; € 458,48 a titolo di "commissioni di mediazione"; € 868,39 a titolo di "costi assicurativi"; € 180,00 a titolo di "spese di

istruttoria” la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00.

L’intermediario non ha prodotto le controdeduzioni.

DIRITTO

Preliminarmente, questo Collegio intende condannare la mancata costituzione dell’intermediario convenuto in termini di mancanza di cooperazione allo svolgersi del procedimento regolato dalle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (provvedimento di Banca d’Italia del 12.12.2011). Infatti il contegno tenuto dalla parte resistente è contrario ai principi e ai fini dell’Arbitro Bancario Finanziario, il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la “ricostruzione”, di un compiuto e trasparente dialogo fra clientela e intermediari.

Nel merito, in relazione al contratto n. xxx4477 (delegazione di pagamento) la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 36 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti. Dal conteggio estintivo non risultano abbuoni a titolo di rimborso degli oneri non maturati per anticipata estinzione. Il documento in analisi riporta inoltre l’indicazione che il rimborso del premio assicurativo dovrà essere domandato direttamente alla compagnia assicurativa. In relazione a tale contratto sono quindi da restituire secondo il criterio *pro rata temporis* le commissioni finanziarie, e, in difetto di un criterio contrattuale alternativo, i costi assicurativi.

Il contratto il contratto n. xxx2731, di cessione del quinto dello stipendio, è stato anticipatamente estinto in data 02/03/2015, dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 complessive. In relazione a tale contratto, alcuni oneri si configurano come *recurring*, e sono quindi da restituire secondo il criterio *pro rata temporis* (diritti ente; commissioni finanziarie; oneri di distribuzione, per il 50% della voce). In difetto di un criterio contrattuale alternativo anche gli oneri assicurativi sono da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*. Hanno invece natura *up front* le spese di istruttoria, e il 50 % degli oneri di distribuzione. In relazione alla restituzione degli oneri *up front* è intervenuta la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19. Il Collegio di Coordinamento nel recepire l’interpretazione della vigente disciplina formulata dalla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia, ritiene che nella restituzione della parte *up front*: -“il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”. Il Collegio di Torino ritiene di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri in questione secondo il suddetto criterio.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, è quindi da restituire alla parte ricorrente la somma risultante dalla tabella seguente per il contratto n. xxx4477:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7879 del 29 aprile 2020

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,00%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	70,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	51,06%

rate pagate	36	rate residue	84	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissioni finanziarie				4.640,41	Recurring	70,00%	3.248,29		3.248,29
costi assicurativi				830,27	Recurring	70,00%	581,19		581,19
Totale				5.470,68					3.829,48

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato (€ 3.829,48) coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente.

Rispetto al contratto n. xxx2731, la somma da restituire al ricorrente, in applicazione di quanto statuito, è quella risultante dalla tabella seguente:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,50%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,30%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese di istruttoria				300,00	Upfront	38,30%	114,89		114,89
oneri di distribuzione (50%) - componente recurring				563,85	Recurring	60,00%	338,31	218,14	120,17
oneri di distribuzione (50%) - componente up front				563,85	Upfront	38,30%	215,94		215,94
commissioni finanziarie				4.254,43	Recurring	60,00%	2.552,66	1.647,16	905,50
diritti ente				37,20	Recurring	60,00%	22,32	22,32	0,00
costi assicurativi				1.447,32	Recurring	60,00%	868,39		868,39
Totale				7.166,65					2.224,89

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato (€ 2.224,89) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 2.412,37), che ha adottato il criterio lineare *pro rata temporis* con riferimento a tutte le voci di costo.

La somma degli importi risultanti dalle tabelle di cui sopra è pari a € 6.054,37, ad essa si aggiungono gli interessi legali dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 6.054,37, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7879 del 29 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA